



MAURO PAPPAGLION
NOTAIO

ALLEGATO "C" AL N. 19.596 DI RACCOLTA

PREAMBOLO

IL PRIMO VILLAGGIO SOS E' STATO FONDATA DA HERMANN GMEINER NEL 1949 AD IMST IN AUSTRIA. ESSO RAPPRESENTA OGGI A LIVELLO MONDIALE IL MODELLO DELL'IDEA DI VILLAGGIO SOS VOLUTA DA HERMANN GMEINER.

I Villaggi SOS accolgono bambini che hanno perso i genitori o che per i più svariati motivi non possono più vivere con loro e che per questo hanno bisogno di una nuova casa. Questa viene loro offerta dalle Famiglie SOS, che agiscono in sostituzione delle famiglie naturali dei bambini.

I Villaggi SOS si sono posti l'obiettivo di accogliere nelle Famiglie del Villaggio SOS bambini orfani e abbandonati di ogni razza, cultura e religione educandoli ad un modello di vita basato sulla responsabilità e su valori riconosciuti per aiutarli ad integrarsi pienamente nella società e a costruirsi un futuro di certezze.

IL VILLAGGIO SOS

Il modello pedagogico di Hermann Gmeiner poggia su quattro principi:

La Mamma: Ogni bambino ha un genitore che si prende cura di lui

La Mamma SOS instaura un rapporto profondo con ogni bambino a lei affidato e gli offre tutta la sicurezza, l'amore e la stabilità di cui ha bisogno. E' una professionista nell'assistenza all'infanzia, gestisce autonomamente la casa in cui vive con i bambini affidatili e li segue nella loro crescita. Conosce e rispetta la famiglia d'origine, le radici culturali e religiose di ogni bambino.

Fratelli e Sorelle: I legami familiari crescono naturalmente
Bambini e bambine di diverse età vivono insieme come fratelli e sorelle; i fratelli naturali non vengono mai divisi ma crescono sempre insieme nella stessa Famiglia SOS.

La Casa: Ogni famiglia crea la propria casa


La casa rappresenta il fulcro della vita familiare, con la sua inconfondibile atmosfera, il suo ritmo e le sue particolari abitudini. Nella Casa SOS i bambini sperimentano il senso di sicurezza e di appartenenza. I bambini crescono ed imparano assieme condividendo le responsabilità, le gioie e le difficoltà della vita quotidiana.

Il Villaggio: La famiglia SOS è parte della comunità

L'insieme delle famiglie SOS costituisce la comunità del Villaggio, un ambiente protetto in cui i bambini possono vivere spensieratamente la loro infanzia. Le famiglie condividono le esperienze e si aiutano a vicenda, sono integrate nella comunità locale alla quale partecipano attivamente. Nello spazio della Famiglia, del Villaggio e della comunità ogni bambino impara a diventare un membro attivo della società.

LE CASE DEI GIOVANI

Le Case dei Giovani sono la necessaria continuazione del Vil-



laggerio SOS. Esse costituiscono quindi l'elemento di continuità e di ulteriore sviluppo del modello di accoglienza familiare. Grazie all'assistenza e al sostegno da parte di personale specializzato si aiutano gli adolescenti che sono cresciuti al Villaggio e i giovani in difficoltà a compiere il salto verso l'autonomia.

I CENTRI SOCIALI SOS

La famiglia è la cellula fondamentale della società. Prestare sostegno alla Famiglia significa aiutare i bambini che ci vivono a crescere in un ambiente stabile e a contribuire positivamente da adulti allo sviluppo della società.

I Centri Sociali SOS aiutano con i loro programmi le madri e in particolare i bambini delle comunità più vicine al Villaggio a migliorare le loro condizioni di vita. In questo modo si contrasta il declino della famiglia e l'abbandono dei bambini. I programmi dei Centri Sociali SOS includono in particolare centri diurni, scuole materne, centri mamma bambino, cliniche e consultori.

LE SCUOLE SOS HERMANN GMEINER E I CENTRI SOS DI FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Una solida e completa preparazione scolastica e professionale è condizione indispensabile affinché i bambini e i giovani possano affrontare la vita in piena autonomia. Rappresenta anche un'importante base che permetterà loro in futuro di occuparsi responsabilmente dei propri figli.

Dove ciò sia necessario e possibile, SOS-Kinderdorf International persegue questo obiettivo attraverso la realizzazione di scuole e centri professionali per offrire sia ai bambini dei Villaggi SOS che a quelli delle comunità locali la possibilità di una buona formazione.

SITUAZIONI DI EMERGENZA E DI GUERRA

In caso di guerra e di catastrofi naturali, SOS-Kinderdorf International può avviare programmi umanitari temporanei per far fronte all'emergenza.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"SOS VILLAGGI DEI BAMBINI" Onlus

TITOLO I

Costituzione - Durata - Sede - Scopi

Articolo 1

E' costituita a tempo indeterminato l'Associazione "SOS VILLAGGI DEI BAMBINI" Onlus in seguito denominata Associazione. L'Associazione, formata da volontari, è una organizzazione privata, di solidarietà sociale, senza fini di lucro, apolitica e aconfessionale, avente lo scopo di promuovere e sostenere l'idea dei Villaggi SOS di Hermann Gmeiner per l'assistenza ai minori e ai giovani in stato di difficoltà familiare.

E' obbligo dell'associazione usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

Articolo 2

L'Associazione è Socio di SOS-KINDERDORF INTERNATIONAL, di seguito denominata SOS-KDI, con sede ad Innsbruck (A), ed è il canale istituzionale di riferimento per l'Italia nei rapporti con SOS-KDI. L'Associazione, nel quadro delle relazioni nazionali ed internazionali, che caratterizzano l'ampia attività istituzionale, riconosce che la Cooperativa Sociale denominata "Cooperativa di Solidarietà Sociale SOS Villaggio del Fanciullo - Nostra Signora d'Europa - Trento - ONLUS Società Cooperativa Sociale", costituita come cooperativa sociale a ministero del notaio Franco Marchesoni in Trento con atto di repertorio n. 55098 dell'11 dicembre 2004, la Cooperativa Sociale denominata "Villaggio SOS - Ostuni Società Cooperativa Sociale a r.l. O.N.L.U.S.", costituita come cooperativa sociale a ministero del notaio Felice Del Genio in Brindisi con atto di repertorio n. 24630 del 28 aprile 2005, la Cooperativa Sociale denominata "Villaggio SOS di Vicenza Onlus - Società Cooperativa Sociale", costituita come cooperativa sociale a ministero del notaio Domenico Pulejo in Vicenza con atto di repertorio n. 56639 del 19 dicembre 2006, la Cooperativa Sociale denominata "S.O.S. Villaggio del Fanciullo Federico Pavesi Società Cooperativa Sociale - Onlus", costituita come cooperativa sociale a ministero del notaio Francesco Maragliano in Milano con atto di repertorio n. 87276 del 15 dicembre 2004, la Cooperativa Sociale denominata "Villaggio SOS di Roma - Società Cooperativa Sociale", costituita come cooperativa sociale dal Notaio Francesco Scaldaferrì in Roma con atto di repertorio n. 37751 del 16 giugno 2005, la Cooperativa Sociale denominata "Villaggio SOS di Saronno Società Cooperativa Sociale ONLUS", costituita come cooperativa sociale a ministero del notaio Alessio Michele Chiambretti in Saronno con atto di repertorio n. 185033/34399 del 25 giugno 2004, la Società Cooperativa denominata "Villaggio SOS di Mantova Società Cooperativa Sociale - Onlus", costituita come cooperativa sociale a ministero del notaio Luca Lubrano di Ricco in Mantova con atto di repertorio n. 46.745 del 17 marzo 2005, sono tutte funzionali rispetto al perseguimento delle proprie finalità e quindi, in una con la Associazione, fanno parte della medesima unitaria struttura.

Articolo 3

L'Associazione ha sede legale in Trento. La sede legale può essere trasferita in altro comune della Repubblica italiana con deliberazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate.

Articolo 4

L'Associazione opera in Italia nel settore della beneficenza e dell'assistenza sociale per il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale per i seguenti scopi:

a. divulgare l'idea dei Villaggi SOS, promuovere e coordinare studi e ricerche sui problemi dei minori in stato di difficoltà



- tà familiare e sulle soluzioni offerte dall'esperienza SOS;
- b. definire, aggiornare e verificare le modalità di attuazione del metodo educativo SOS nella realtà italiana;
 - c. promuovere la raccolta delle risorse a sostegno dei Villaggi SOS in Italia nonché dei progetti di SOS-KDI nel mondo;
 - d. promuovere la realizzazione di nuovi Villaggi SOS e di strutture ad essi complementari.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate all'articolo 10 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n° 460/97 ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 5

L'Associazione persegue gli scopi sociali mediante:

- a. l'organizzazione di iniziative per la raccolta fondi e la relativa distribuzione nei limiti e nelle forme imposte dalle leggi vigenti;
- b. l'attività diretta di soci e volontari a favore dei minori accolti nei Villaggi SOS;
- c. la costituzione di Sezioni regionali, Comitati ed altre articolazioni locali, operanti in regime di volontariato che possono, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, costituirsi come associazioni autonome;
- d. la collaborazione con SOS-KDI e il concerto con i Villaggi SOS operanti in Italia per la tutela e lo sviluppo del metodo SOS di accoglienza e di assistenza dei minori e dei giovani in difficoltà familiari, con particolare riferimento alla lettera b) del precedente articolo;
- e. l'utilizzazione di tutti i mezzi di comunicazione individuali e di massa ai fini informativi e promozionali fornendo inoltre assistenza nel campo della tutela dei diritti civili in particolare dei minori;
- f. l'attivazione di commissioni e gruppi di studio, di ricerca e di formazione.

TITOLO II

Definizione dei Soci

Articolo 6

I Soci si distinguono in Soci ordinari e Soci onorari:

Sono Soci ordinari:

1. le persone fisiche che, attestando disponibilità d'impegno nel volontariato sociale, partecipano con continuità all'attività dell'Associazione;
2. le persone giuridiche dei Villaggi SOS in Italia che facciano parte dell'unitaria struttura a norma del presente statuto ed il cui statuto o regolamento contenga l'espressa adesione allo statuto dell'Associazione.
3. SOS KDI, socio ordinario di diritto.

Sono Soci onorari:

le persone fisiche alle quali l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, riconosce tale status per particolari beneme-

renze acquisite nei confronti dell'Associazione.

Sia i Soci ordinari che quelli onorari partecipano con diritto di voto all'Assemblea dell'Associazione.

Articolo 7

La qualità di Socio ordinario si ottiene su richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione e deve contenere l'esplicita dichiarazione di adesione alle norme del presente statuto e del regolamento di esecuzione.

I soci dovranno fornire una lettera di presentazione delle proprie esperienze personali nel sociale mentre i soci non persone fisiche dovranno fornire copia dell'ultimo statuto, del regolamento, e una relazione dettagliata contenente una descrizione dell'attività dell'Organizzazione, nonché i componenti del Consiglio Direttivo o di Amministrazione e la delibera di nomina di un proprio legale rappresentante.

Il riconoscimento diviene effettivo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Sia i Soci ordinari sia i soci onorari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione. In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione, i soci stessi, o i loro aventi causa, possono pretendere alcunché dall'Associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

La quota associativa deve essere versata entro 30 (trenta) giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio di riferimento.

Ogni socio ha il diritto:

- di partecipare e di votare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo);
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socio è obbligato:

- ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi direttivi;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.


L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 8

La qualità di Socio si perde per:

- a. recesso volontario;



- b. morte;
- c. esclusione.

E' considerato recesso volontario il mancato versamento della quota associativa annuale, previo invito scritto a provvedere a tale versamento.

Oltre che nei casi previsti dalla legge un Socio può essere escluso, nel rispetto del diritto del contraddittorio e da norma di regolamento:

- a. per la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- b. per un comportamento inconciliabile con gli interessi dell'Associazione e dal quale la medesima venga a subire un danno materiale o morale.

Nel caso di cui al punto c) il Consiglio Direttivo procede alla esclusione del Socio notificandogli la decisione motivata. Il Socio ha diritto di presentare ricorso entro trenta giorni dalla data della notifica al Collegio dei Probiviri il quale decide in via definitiva.

TITOLO III

Organi dell'Associazione

Articolo 9

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Revisori (se nominato);
- e. il Collegio dei Probiviri (se nominato).

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 10

Se ricoperte dagli associati, tutte le cariche sono gratuite. Possono essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute in virtù delle cariche ricoperte.

Articolo 11

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie; ad esse partecipano tutti i Soci dell'Associazione.

Le Assemblee dei Soci sono convocate dal Presidente dell'Associazione che ne assume la presidenza.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto, o con altri mezzi anche tecnologici che consentano di avere certezza dell'avvenuto recapito, che deve avvenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione specifica gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, l'ora della riunione in prima e seconda convocazione. Quest'ultima non può avvenire ad una distanza inferiore alle 24 (ventiquattro) ore rispetto alla precedente.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda

convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea elegge il Segretario che provvede alla redazione del processo verbale della riunione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ciascun Socio dispone di un voto.

Le votazioni avvengono:

1. per alzata di mano;
2. per chiamata nominale;
3. per scrutinio segreto quando la votazione riguardi le cariche sociali ovvero quando la maggioranza dell'Assemblea ne ravvisi la necessità.

I Componenti del Consiglio Direttivo debbono astenersi dal votare quando si deliberi sul rendiconto ovvero su questioni inerenti alla loro carica.

Articolo 12

A. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per provvedere alla approvazione del bilancio di esercizio, entro i primi quattro mesi ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione, segnalate dai Consiglieri nella relazione di gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Essa stabilisce, inoltre, le direttive generali dell'attività che l'Associazione dovrà svolgere e si pronunzia su tutti gli argomenti proposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria provvede ogni tre anni ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Revisori e quelli del Collegio dei Probiviri. Il procedimento elettorale è disciplinato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

B. L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria per deliberare in merito alla modifica dello Statuto, allo scioglimento ed alla liquidazione dell'Associazione. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente qualora sia richiesta da almeno un quarto dei Soci. Le deliberazioni riguardanti le modifiche allo statuto devono essere prese con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per quanto riguarda lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza qualificata dei tre quarti dei Soci presenti.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è formato da 9 (nove) Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, almeno due volte ogni anno, mediante comunicazione scritta inviata almeno otto giorni prima della data fissata. Il Consiglio Direttivo deve altresì essere convocato su richiesta scritta indirizzata al Presidente da almeno tre Consiglieri.

Tutte le deliberazioni vengono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti compreso il Presidente o il Vice Presidente.

Qualora nel corso del triennio si registrasse una vacanza, per qualsiasi causa, nel numero dei componenti il Consiglio Direttivo, si provvederà alla surroga con il primo dei non eletti dall'Assemblea.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo tratta e delibera su tutte le materie non riservate espressamente all'Assemblea. In particolare:

- a. ammette nuovi Soci e delibera in merito alla perdita della qualità di Socio;
- b. determina la quota associativa annuale;
- c. predispone il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio;
- d. approva la costituzione delle articolazioni associative territoriali;
- e. conferisce poteri e deleghe al Presidente;
- f. approva l'organigramma, la nomina e la revoca del Direttore;
- g. determina criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività, definendo appositi regolamenti.

Articolo 15

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza e la firma sociale dell'Associazione. Attua le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza od impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente provvede alla gestione dell'Associazione in conformità e con i limiti ed i poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo.

Convoca in sede consultiva i Presidenti delle Cooperative dei Villaggi SOS che fanno parte dell'unitaria struttura a norma del presente statuto, per valutare collegialmente esperienze e proposte per il miglior perseguimento dei comuni scopi statutari.

Articolo 16

Il Collegio dei Revisori, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di 3 (tre) membri effettivi, tra cui il Presidente e due supplenti. I membri del Collegio possono essere scelti anche fra non soci.

I Revisori restano in carica per tre esercizi e scadono alla

data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori, interamente formato da revisori contabili, può esercitare anche il controllo contabile qualora l'Assemblea, che ha provveduto alla sua nomina, gli conferisca tale incarico. Partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Articolo 17

Il Collegio dei Proviviri è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea, non aventi altre cariche e scelti fra coloro che abbiano maturato un'anzianità nell'Associazione di almeno tre anni. Esso elegge fra i propri componenti il Presidente. Tutti i membri durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio ha funzioni consultive in merito al rispetto del presente Statuto e dei fini istituzionali dell'Associazione ed ha funzioni giudicanti in via definitiva ed inappellabile sulle controversie:

- fra Associazione e Soci;
- tra Organi dell'Associazione fra loro o con l'Associazione o con i Soci;
- fra i Soci stessi.

TITOLO IV

Risorse, patrimonio e bilancio

Articolo 18

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote associative e dalle contribuzioni volontarie dei Soci;
- b. dai contributi di privati sostenitori;
- c. dai contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche;
- d. dai contributi di Organismi internazionali;
- e. dalle donazioni e dai lasciti testamentari;
- f. da altre entrate non specificate alle lettere precedenti.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse previste dal presente statuto.

Articolo 19

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali che a qualsiasi titolo siano divenuti di proprietà dell'Associa-

zione.

Articolo 20

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio verrà esaminato e approvato dall'Assemblea ordinaria annuale entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'esercizio ovvero entro centottanta giorni come previsto dall'art. 13. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

TITOLO V

Norme finali - Scioglimento e liquidazione

Articolo 21

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina qualora necessario, uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 22

In caso di scioglimento dell'Associazione, qualunque ne sia la causa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Ove la legge lo permetta, il patrimonio risultante sarà devoluto nel seguente ordine:

1. alle Cooperative sociali che fanno parte dell'unitaria struttura a norma del presente statuto;
2. ad altre Associazioni di volontariato operanti nel settore della beneficenza e dell'assistenza sociale per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale,

Articolo 23

Le modalità di funzionamento e di elezione delle cariche associative, la disciplina del personale, la disciplina della privacy e l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati da un regolamento di gestione, che sarà approvato da parte dell'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei presenti.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto o nei regolamenti si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto previsto dal Codice Civile nonché dal D. Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel collocare nel contesto della presente normativa il Preambolo che fa parte integrante dello Statuto di SOS-Kinderdorf International, l'Associazione "SOS VILLAGGI DEI BAMBINI" Onlus ha inteso sottolineare ed avvalorare quanto affermato agli articoli 1, 2 e 4 del proprio Statuto; identificare, cioè, l'attività e le iniziative promosse e realizzate nell'ambito della propria competenza territoriale secondo i principi ispiratori dell'idea SOS ed operare in perfetta sintonia con la metodolo-

gia elaborata ed applicata da SOS-KDI.

L'Associazione si è costituita in data 14 luglio 1963 con atto di repertorio n. 89798 rogato dal Notaio Aldo Rimer in Trento, assumendo allora la denominazione di "Associazione Nazionale Amici SOS Villaggi del Fanciullo d'Italia". In tale circostanza è stato adottato lo Statuto sociale predisposto dai promotori dell'Associazione.

Tale Statuto venne esaminato, aggiornato ed approvato con opportune modifiche in occasione di successive Assemblee straordinarie dei Soci convocate a Trento il 28 maggio 1972, ancora a Trento il 21 maggio 1978, in Ostuni il 26 aprile 1981 ed a Varese il 1 maggio 1987. Modifiche marginali vennero pure introdotte in anni successivi facendo ricorso al sistema del "referendum" fra i Soci. Esigenze di funzionalità e di adeguamento alla nuova normativa introdotta nella Legislazione italiana con il provvedimento a favore delle organizzazioni di volontariato sociale hanno reso necessario portare, nel corso del 1993, sostanziali variazioni al testo originario. Con atto di repertorio n. 14664 del 16 dicembre 1993 rogato dal Notaio Paolo Piccoli in Trento l'Associazione assume la nuova denominazione "Associazione Villaggi SOS Italia". Ulteriori modifiche sono state apportate il 29 giugno 1996 con atto di repertorio n. 36.547 rogato dal Notaio Domenico Pulejo in Vicenza. L'Associazione modifica la sua denominazione in "Associazione SOS Italia Villaggi dei Bambini ONLUS" con atto di repertorio n. 105.895 rogato dal Notaio Paolo Dianese in Vicenza l'11 giugno 2006.

Nel 2009, allo scopo di tradurre più fedelmente la denominazione tedesca SOS-Kinderdorf, l'Associazione modifica la sua denominazione in "Associazione SOS Villaggi dei Bambini ONLUS" con atto di repertorio n. 57.446 rogato dal Notaio Domenico Pulejo di Vicenza in data 2 luglio 2009.

Nel 2011, allo scopo di ottenere il riconoscimento quale ONLUS e l'iscrizione presso l'Anagrafe Unica delle ONLUS, la denominazione dell'associazione è stata variata in "SOS VILLAGGI DEI BAMBINI" Onlus e lo statuto è stato riformulato con verbale di assemblea straordinaria ricevuto dal notaio Mauro Pappaglione di Trento in data 16 aprile 2011.

Nel 2012, onde ammettere quali soci ordinari, i Villaggi Sos in qualità di persone giuridiche, sono stati modificati alcuni articoli dello statuto sociale con verbale di assemblea straordinaria ricevuto dal notaio Mauro Pappaglione di Trento in data 19 maggio 2012.

F.TO ENRICO MAZZINI

F.TO MAURO PAPPAGLIONE NOTAIO - (L.S.)